

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3428

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CONTU, GARZIA, CARTA*Presentata il 24 maggio 1982*

Modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti, come modificato dalla legge 18 marzo 1968, n. 498, al punto *h*) stabilisce il divieto di vendere, porre in vendita o immettere al commercio per il diretto consumo, nonché somministrare ai propri dipendenti per obbligo contrattuale, mosti e vini contenenti oltre un grammo per litro di solfati, espresso come solfato neutro di potassio, fatta eccezione per il vino Marsala, i vini liquorosi e le mistelle, per i quali tale limite è elevato a tre grammi.

Non vi sono disposizioni comunitarie vincolanti per l'Italia in materia, e quindi il nostro paese è libero di modificare questa norma come meglio crede.

Questo limite, in base all'esperienza, si è rivelato eccessivamente ristretto anche in linea generale; infatti, per esempio la legislazione francese stabilisce il limite massimo di solfati ammessi nei vini, anche in quelli da tavola di diretto consumo, in due grammi per litro.

Questa inadeguatezza del limite di un grammo per litro è stata dimostrata senza possibilità di dubbio per la Vernaccia di Oristano non liquorosa (per il vino liquoroso il problema non esiste perché la norma nazionale citata stabilisce per esso e per le mistelle il limite di tre grammi, che è sufficiente per tutti).

Per la Vernaccia di Oristano non liquorosa (vino a DOC), il disciplinare di produzione prevede una gradazione naturale minima di 14°, una gradazione minima al consumo di 15° ed un invecchia-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mento minimo di due anni in botti di castagno o di rovere, a decorrere dal mese di marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.

In tali condizioni l'ossidazione dell'anidride solforosa contenuta nel prodotto porta ad un aumento naturale ed inevitabile dei solfati, che talvolta porta il contenuto di questi nel prodotto verso il grammo e mezzo per litro.

In tale situazione se non si vuole ridurre il periodo di invecchiamento, e quindi illogicamente incidere sulla qualità tradizionale del prodotto, occorre rivedere per questo vino il limite di un grammo per litro di solfati, elevandolo fino ad un grammo e mezzo.

Questo non può essere fatto con il semplice sistema della modificazione del disciplinare di produzione perché le norme del disciplinare di produzione, in base alla legge italiana, sono condizionate al rispetto delle leggi generali vigenti.

Poiché, quindi, ciò è impensabile, si propone con questa proposta di legge di aumentare per la Vernaccia di Oristano non liquorosa il limite di legge stabilito per i solfati nella predetta cifra di un grammo e mezzo, che risulta confortata dai risultati della sperimentazione.

Poiché il fenomeno non è proprio soltanto della Vernaccia di Oristano non liquorosa, ma si verifica anche per vini naturali da *dessert* analoghi ad essa, sia per gradazione sia per invecchiamento, si propone una formulazione che permetta al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di consentire deroghe al limite massimo di un grammo stabilito dalla legge generale, fino al massimo di un grammo e mezzo, nei casi in cui ciò appaia giustificato dalle condizioni in cui avviene la produzione dei vini naturali di gradazione uguale o superiore a 13°, sottoposti a lungo invecchiamento.

Si raccomanda vivamente ai colleghi di votare a favore di questa iniziativa parlamentare, così stabilendo una norma che renderà possibile mantenere senza ingiuste modificazioni al sistema di produzione, i procedimenti tradizionali di produzione della Vernaccia di Oristano non liquorosa e di altri vini analoghi.

Si ha ragione di ritenere che gli organi tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste siano favorevoli alla richiesta modifica, a seguito di accertamenti condotti nella materia, dopo che la proposta è stata, a suo tempo, avanzata qualche anno fa dalla regione sarda.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La lettera *h*) del primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, già modificata dall'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 498, è così modificata:

« *h*) contenenti oltre un grammo per litro di solfati, espressi come solfato neutro di potassio, fatta eccezione per il vino Marsala, i vini liquorosi e le mistelle, per i quali tale limite è elevato a tre grammi; tuttavia, per la Vernaccia di Oristano non liquorosa il limite suddetto di un grammo è aumentato ad un grammo e mezzo; lo stesso aumento può essere consentito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per i vini diversi dai vini liquorosi e dalle mistelle, aventi una gradazione naturale superiore a 14°, invecchiati in botti di legno per un periodo non inferiore ai due anni ».